

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XL.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 SETTEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GONELLA GIUSEPPE e altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1521, (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato). (3125-3142-B) . . .	475
PRESIDENTE	475, 476, 477, 478
ZOBOLI	475, 477, 478
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	476
GONELLA GIUSEPPE.	477
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	477
PREZIOSI OLINDO.	478
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	478

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gonella Giuseppe ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521 (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (3125-3142-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Gonella Giuseppe ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521 ».

Questa proposta di legge fu già approvata dalla nostra Commissione e ci viene ora rinviata dal Senato con alcuni emendamenti.

Debbo comunicare ai colleghi che, quando questa Commissione aveva già approvato in sede legislativa la proposta di legge, cioè il 21 luglio 1961, e quando era in atto la trasmissione al Senato, pervenne alla Commissione stessa un'altra proposta di legge dell'onorevole Mazzoni, riflettente lo stesso argomento, sia pure dilatato. Non avevamo potuto mettere nell'ordine del giorno questa proposta di legge, perché il provvedimento non ci era stato ancora assegnato all'atto dell'approvazione della proposta nn. 3125-3142.

Mettendo oggi all'ordine del giorno la proposta di legge Mazzoni, peraltro assegnata alla nostra Commissione in sede referente, la conseguenza automatica della sua approvazione dopo la necessaria richiesta del passaggio in sede legislativa sarebbe l'ulteriore trasmissione della proposta stessa al Senato unitamente all'altra già approvata da quel ramo del Parlamento. Proporrei, quindi; alla Commissione che si dichiarasse assorbita dalla proposta di legge che torna al nostro esame anche la proposta Mazzoni, a meno che da qualche collega si ritenesse che la proposta di legge Mazzoni possa dar luogo ad emendamenti alla proposta di legge Gonella ed altri, la quale torna, per le ragioni che ho detto, alla cognizione della Commissione.

ZOBOLI. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente e credo, senz'altro, che esse corrispondono a verità. Perciò allo stato delle cose, in vista delle gravi conseguenze che ne deriverebbero, io non posso proporre che si di-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1961

scuta la proposta di legge Mazzoni, e devo aderire al primo suggerimento del Presidente.

Però non posso non rilevare che la proposta Mazzoni fu presentata il 13 luglio 1961 e che le proposte abbinata furono discusse il 21 luglio stesso.

Meglio sarebbe stato per la Commissione discutere allora anche la proposta Mazzoni, che, a mio avviso, contiene delle norme della massima utilità.

Avendo ora il termine del 30 settembre da non oltrepassare senza creare delle conseguenze irreparabili per la categoria, non possiamo come ha detto il Presidente, non considerare assorbita per la parte che concerne le materie disciplinate dal nuovo provvedimento la proposta Mazzoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Mi pare che non vi sia molto da dire. Nella seduta del 21 luglio scorso questa Commissione ha preso in esame in sede legislativa le due proposte di legge abbinata degli onorevoli Origlia e Riccio e degli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco, dirette entrambe a prorogare la data di cessazione del regime vincolistico, fissato al 30 settembre 1961 dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso, allo scopo di non recare pregiudizio alle aspettative connesse all'eventuale approvazione della proposta di legge relativa alla tutela dell'avviamento commerciale nel rapporto locatizio; proposta che era in corso di inoltrato esame davanti alla Commissione giustizia e che presumibilmente, prima che finisca l'anno in corso, sarà presa in esame sia dalla Camera sia dal Senato.

Dalla discussione venne fuori un testo unificato, nel quale la data del 30 settembre 1961 venne sostituita con la data del 31 dicembre 1961. Questa proroga, date le ragioni che la ispirarono, avrebbe dovuto essere limitata, secondo un punto di vista strettamente logico, alle locazioni per le quali potesse presumersi o ritenersi probabile l'interferenza della futura legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Tuttavia fu adottato il criterio di non introdurre discriminazioni, e credo che sia stata cosa saggia, non solo per la brevità della proroga, ma anche per il carattere vorrei dire cautelativo di questa proroga, che non poteva avere e non ha neanche oggi il significato di una presa di posizione da parte della

Commissione rispetto alla legge sull'avviamento commerciale, che sarà ampiamente e liberamente esaminata e discussa dal Parlamento, sia in ordine alla sua impostazione sia in ordine al campo e ai limiti di applicazione, sia, infine, in ordine al problema già sollevato circa l'applicabilità della legge stessa ai contratti in corso.

Questa è la ragione per la quale si pensò, anche se il problema non fu affrontato con un'approfondita discussione, di prorogare puramente e semplicemente al 31 dicembre del 1961 la data del 30 settembre prevista dall'articolo 2 della legge del 21 dicembre 1960.

La Commissione giustizia del Senato ha sostanzialmente approvato il testo già approvato dalla nostra Commissione, ma ha introdotto due emendamenti: col primo si dispone che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1961 il canone d'affitto sia aumentato del 50 per cento; col secondo si dispone che la legge entri in vigore il 1° ottobre 1961.

È superfluo illustrare questo secondo emendamento, che evidentemente è dettato dall'imminenza della scadenza del 30 settembre 1961, per evitare una *vacatio legis*, dalla quale scaturirebbero problemi di notevole gravità. Quanto all'aumento del 50 per cento sui canoni relativi alle locazioni che formano oggetto della nuova proroga, non è chiarito nella legge su quale base debba essere applicato. Mi sembra tuttavia intuitivo che l'aumento del canone debba riguardare il fitto già corrisposto per effetto degli aumenti di cui alla legge del 21 dicembre 1960. Il che porta alla conclusione che la misura dell'aumento del canone apportato con questa legge rispetto al canone esistente al 31 dicembre del 1960 viene ad essere dell'87,50 per cento.

Questo emendamento trova la sua giustificazione nella considerazione che, concedendo questa nuova breve proroga delle locazioni, relativamente alle quali era stato ormai definitivamente approvato lo sblocco con la possibilità per i proprietari di conseguire il fitto realizzabile in condizioni di libero mercato, fosse necessario apportare una maggiorazione del canone che lo avvicinasse presuntivamente o approssimativamente al livello dei fitti liberi.

So che, anche riguardo a un'impostazione di questo genere, possono esservi manifesti motivi di perplessità, ma credo che debbano prevalere le ragioni dell'urgenza di approvare la legge; perché, se si dovesse arrivare oltre la scadenza del 30 settembre rinviando la legge al Senato, evidentemente rimarrebbero frustrate inevitabilmente e irrimediabilmente le aspettative di cui ho parlato poc'anzi, connes-

se all'approvazione della legge sull'avviamento commerciale.

Non ho, quindi, altro da dire e mi sembra mio dovere raccomandare l'applicazione della proposta di legge. Del resto anche le categorie interessate insistono in questo senso. Mi è pervenuto stamane un telegramma — e credo che sia giunto anche ai colleghi — col quale le categorie commerciali lombarde insistono perché senza indugio venga approvato il testo emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOBOLI. Debbo fare un'osservazione, che purtroppo rimarrà di carattere astratto, sui termini di questa proroga. È una proroga, in sostanza, di tre mesi, e questo mi fa ripensare quanto sarebbe stato utile discutere la proposta di legge Mazzoni, che proponeva un termine di proroga più idoneo in relazione al tempo necessario per il completamento dell'*iter* legislativo della proposta di legge per la tutela dell'avviamento commerciale. Sarebbe stato più adeguato il termine proposto nella proposta Mazzoni, che era indicato nel 31 ottobre 1962. È una malinconica constatazione che faccio, e passo oltre.

Il primo emendamento introdotto dal Senato deve trovare il consenso unanime, perché è relativo all'entrata in vigore della legge nella data del 1° ottobre 1961. Per quanto riguarda il secondo emendamento — secondo non in ordine lessicale ma in ordine logico — noi siamo contrari e insistiamo per il ritorno al testo che era stato approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa. L'aumento introdotto dal Senato ha addirittura un carattere vessatorio nei confronti dei commercianti.

Io non ho dubbi sull'interpretazione letterale del testo del Senato. In esso si dice che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1961 il canone è aumentato del 50 per cento. Indubbiamente si deve pensare che, all'aumento votato nel dicembre 1960 deve aggiungersi questo secondo aumento. In conclusione l'aumento diventa dell'87,50 per cento. È una forma addirittura iugulatória nei confronti di questa categoria dei commercianti e non possiamo accettarla.

Io propongo come emendamento al testo del Senato che si ritorni al testo della Camera, con l'aggiunta delle sole modifiche del Senato che riguarda l'entrata in vigore di questa legge al 1° ottobre 1961.

GONELLA GIUSEPPE. È esatto, come ha detto l'onorevole Zoboli, che la proposta Mazzoni prevedeva la proroga fino al 31 ottobre 1962. Il termine più breve proposto da me e

dal collega Manco mirava proprio ad impegnare il Parlamento a discutere sollecitamente la proposta di legge per la tutela dell'avviamento commerciale. Il Senato ha ritenuto di dover apportare delle modifiche a una proposta che tendeva a ben altro. Si può osservare che l'ulteriore aumento del 50 per cento, che porta ad un aumento globale dell'87,50 per cento, indubbiamente è forte e non trova rispondenza ragionevole nello stato delle cose. Però, la gravità dell'aumento è attenuata dalla brevità del periodo di tre mesi previsto dalla legge, a meno che non si verifichi la deprecata necessità di un'ulteriore proroga.

Ogni discussione, però, può considerarsi superflua, perché sono proprio i commercianti a mandarci dei telegrammi perché sia approvata la legge nel testo del Senato. E poiché oggi la società è organizzata e articolata attraverso le rappresentanze di categoria, dobbiamo prendere atto di questo desiderio.

Pertanto, *oborto collo*, aderisco al testo del Senato mentre non aderisco all'emendamento Zoboli.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Brevissime parole. Di fronte al testo approvato da questa Commissione, stanno le due modifiche approvate dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante. Sulla prima, *ne verbum quidem*, perché c'è il fattore specifico, concreto, evidente, di evitare ogni *vacatio legis* rispetto al termine previsto dalla Costituzione. Cosicché deve considerarsi essenziale l'emendamento approvato dal Senato per fissare un termine legale rispetto al termine costituzionale.

Per quanto riguarda il secondo punto, mi limito ad osservare che è vero che si introduce un nuovo aumento; ma l'essenziale è che si congeda la proroga. E siccome questa proroga interviene rispetto ad una data in confronto della quale ci sarebbe stata la libertà di negoziazione, l'aumento del canone rappresenta in certo senso una contropartita di equità e di equilibrio. Esso ha già una sua giustificazione nel fatto che viene prorogato il regime vincolistico.

Questo dico in via di principio per quanto riguarda l'*an*, anche se per quanto riguarda il *quantum* ci possano essere motivi di opinabilità. Ma di fronte alla necessità di approvare nei termini la proposta di legge, ogni motivo di perplessità deve cadere.

Per questo raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1961

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico della proposta di legge nel seguente testo:

« La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2.

Le disdette già intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino alla stessa data ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2. Per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1961, il canone è aumentato del cinquanta per cento.

Le disdette già intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino alla stessa data.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1961 ».

L'onorevole Zoboli propone il seguente emendamento al testo del Senato:

« Nel primo comma eliminare le parole: per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1961 il canone è aumentato del cinquanta per cento ».

PREZIOSI OLINDO. Io non fui favorevole all'approvazione della proposta di legge in considerazione dei motivi che determinano questa proroga, l'attesa, cioè, dell'eventuale legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Ora, pur restando fermo nella mia opinione e con tutte le riserve in ordine ai motivi della proroga, dichiaro di essere favorevole al testo del provvedimento con le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli nel testo di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

ZOBOLI. Pur insistendo nei motivi di opposizione al testo del Senato, nella preoccupazione che la mancata approvazione da parte nostra di questo testo possa pregiudicare gli

interessi dei commercianti e possa apparire come un'opposizione alla questione generale della proroga, dichiaro che noi del gruppo comunista ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GONELLA GIUSEPPE, MANCO, ORIGLIA e RICCIO: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521 » (n. 3125-3142 B):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Andreucci, Bersani, Bisantis, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Fornale, Origlia, Palazzolo, Paolucci, Preziosi Olindo, Valiante.

Si sono astenuti:

Buzzelli, Cavaliere, Kuntze, Mariconda, Pellegrino, Sforza, Silvestri, Zoboli.

PRESIDENTE. A seguito di tale approvazione la proposta di legge Mazzoni ed altri, n. 3192, è da considerare assorbita per la parte che concerne la materia disciplinata dal nuovo provvedimento.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI